

Edizione di giovedì 8 giugno 2023

NEWS DEL GIORNO

[Inps: video guida per richiedenti Assegno unico e universale](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[CCNL Autorimesse e noleggio automezzi: welfare aziendale](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Inps: convenzione con Organizzazione sindacale F.O.R.Z.A.](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Pubblico impiego svolto a favore di ente pubblico economico](#)
di Redazione

BLOG

[Riduzione sanzioni amministrative per mancato versamento delle ritenute previdenziali](#)
di Roberto Lucarini

NEWS DEL GIORNO

Inps: video guida per richiedenti Assegno unico e universale

di Redazione

L'Inps, con [messaggio 6 giugno 2023, n. 2096](#), rende nota la messa a disposizione di un servizio di video guida personalizzato a favore dei richiedenti l'Assegno unico e universale.

La predisposizione ed il rilascio di tale servizio rientra nella più vasta gamma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Più in particolare, l'esigenza di tale servizio nasce dall'evidenza sopravvenuta circa la presenza di molteplici domande di Assegno unico e universale tutt'ora in attesa di positiva definizione a causa di una delle due seguenti cause:

- impossibilità al completamento dell'istruttoria a causa della mancata allegazione da parte dell'utente della necessaria documentazione a corredo;
- riscontro di errori formali in tema di associazione tra richiedente ed Iban indicato per il pagamento a fronte di pregresso accoglimento della domanda.

Come detto, il servizio di video guida è personalizzato per cui sarà fruibile dai richiedenti e fornirà un supporto specifico in relazione alla concreta situazione di ciascuno.

In particolare, l'innovativo supporto multimediale, personalizzato ed interattivo, fornirà in modo semplice e fruibile informazioni in merito a come:

- integrare la documentazione mancante rispetto a domande per questo ancora in istruttoria;
- completare l'istruttoria della domanda anche in relazione all'eventuale aggiornamento delle età anagrafiche dei figli indicati nelle richieste;
- correggere l'Iban formalmente errato, ovvero consentire il pagamento mediante assegno laddove tale operazione non sia possibile (anche ad esempio in presenza di Iban estero e per questo esterno al circuito convenzionato Inps).

Seminario di specializzazione

**TECNICHE DI NEGOZIAZIONE E STRATEGIE RELAZIONALI
NEL CONTENZIOSO DEL LAVORO**

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

CCNL Autorimesse e noleggio automezzi: welfare aziendale

di **Redazione**

Il CCNL Autorimesse e noleggio automezzi prevede entro il 30 giugno 2023, e limitatamente all'anno 2023, il riconoscimento di un importo forfettario pari a 250,00 €.

Tale importo è riconosciuto all'universalità dei lavoratori (nei confronti di coloro hanno maturato un'anzianità pari o superiore a 6 mesi), senza distinzione di livello in merito alla sua quantificazione, con possibilità di riparametrazione solo in presenza di personale a tempo parziale.

L'importo sopra indicato di 250,00 € sarà riconosciuto sotto forma di "Buono acquisto" e rientra a tutti gli effetti nella platea delle erogazioni di cui all'art. 51 commi 3 e 3 – bis del D.P.R. n. 917/1986.

Proprio in ragione di tale declinazione, sarà possibile per i lavoratori beneficiari di tramutare tale riconoscimento in contributo (di pari valore) da destinare al Fondo di previdenza complementare di settore Astri.

Tuttavia tale facoltà soggiaceva all'onere da parte dei lavoratori interessati di trasmissione di apposita richiesta in tal senso che andava presentata entro il 28 febbraio 2023.

In alternativa, le aziende che non provvedono alla data del 30 giugno 2023 all'erogazione del "Buono acquisto", dovranno versare l'importo sopra menzionato nella posizione individuale.

Seminario di specializzazione

AGENTI E RAPPRESENTANTI: INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

Inps: convenzione con Organizzazione sindacale F.O.R.Z.A.

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 7 giugno 2023, n. 51](#), fornisce le indicazioni inerenti ai riflessi sottesi alla stipula della convenzione con l'Organizzazione sindacale Confederazione F.O.R.Z.A.

La citata convenzione è stata siglata in data 28 aprile 2023 sulla base dello schema convenzionale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 16 febbraio 2022 per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche.

L'attuale durata della convenzione è fissata dal 31 dicembre 2023, ferma restando la possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.

Come anche per altre convenzioni similari, la circolare Inps n. 51/2023 ribadisce come il rapporto intercorra tra l'associato e l'organizzazione sindacale, non interessando in alcun modo l'Inps.

Per questo l'invio della delega alla riscossione da effettuare nei confronti dell'Inps ha meramente valenza comunicativa, così come un eventuale successivo recesso deve essere comunicato dall'associato direttamente all'Organizzazione sindacale.

La circolare Inps n. 51/2023 ricorda poi le misure percentuali delle trattenute:

- 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo PFLD;
- 0,40 % eccedenti la misura del punto precedente e non eccedenti il suo doppio;
- 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo FPLD.

Seminario di specializzazione

COME GESTIRE IL CONTENZIOSO CON GLI ENTI

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

Pubblico impiego svolto a favore di ente pubblico economico

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 24 aprile 2023, n. 10811, ha stabilito che la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d. lgs. n. 165 del 2001.

Seminario di specializzazione

CONTRATTO DI LAVORO DOPO IL DECRETO CALDERONE

[accedi al sito >](#)

BLOG

Riduzione sanzioni amministrative per mancato versamento delle ritenute previdenziali

di **Roberto Lucarini**

Il nostro sistema previdenziale, nel prevedere il carico contributivo ripartito tra datore e lavoratore, si basa sull'istituto della ritenuta mensile in busta paga; il datore trattiene al lavoratore la sua quota contributiva e provvede a versarla all'Inps, assieme alla propria parte.

E se il datore di lavoro omette il versamento?

L'apparato sanzionatorio, nel testo ante novella disposta dal recente decreto lavoro (D.L. 48/2023), scinde in due distinte ipotesi tali atti omissivi:

1. un primo, che mantiene un rilievo di natura penale, riservato ad omissioni di versamento di ritenute superiori ad € 10.000 annui: punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032;
2. un secondo, che non rileva ai fini penali, riguardante omissioni di versamento di ritenute non superiori ad € 10.000 annui: punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 50.000.

Non occorre un fine interprete per osservare come la sanzione di tipo amministrativo, posta per la casistica extra penale, risultasse del tutto spropositata; a fronte di una pur modesta omissione, infatti, il datore si vedeva recapitare atti di irrogazione di sanzioni a dir poco terribili, pur considerando che col tempo l'Inps, in via amministrativa, aveva cercato di ammorbidirne il peso (Msg. n. 3516/2022).

Ricordo che la sanzione amministrativa viene posta al fine di presidiare l'interesse generale di fronte ad un comportamento illecito messo in atto da un soggetto; ma tale presidio deve pur sempre essere proporzionato al danno arrecato. In tal senso, si era chiaramente espressa anche la Corte UE (Sent. 8 marzo 2022, causa C-205/20).

Finalmente un avveduto Legislatore ha pensato di rimodulare tale sanzione, espungendo dal testo normativo le parole "da € 10.000 ad € 50.000" e sostituendole con "da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso"; un approccio più concreto e rispettoso dei principi di diritto.

Subito dopo il vigore della novella normativa, tuttavia, si era discusso circa la possibile retroattività dell'efficacia della nuova sanzione amministrativa, memori di una Sentenza della Corte Costituzionale (Sent. n. 193/2016) la quale, in sintesi, non escludeva un'applicazione

retroattiva della norma amministrativa, specie laddove vi fosse un'eccessiva penalizzazione da parte della norma previgente.

A risolvere la *vexata quaestio* ha pensato l'Istituto previdenziale, stavolta molto sollecito, con l'emissione del Msg n. 1931. Andando a spaziare tra Suprema Carta e Corte costituzionale, per giungere addirittura fino alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, l'Inps indica, in sintesi, che *"la natura punitiva della sanzione amministrativa prevista dalla norma ... rende sostenibile un'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem"*.

Superato tale scoglio il messaggio propone, nell'allegato 1, una sorta di tabella operativa per la quantificazione della sanzione, tenendo conto anche delle ipotesi di recidiva. Il testo di prassi, inoltre, identifica gli adempimenti amministrativi necessari a riallineare, con le previsioni della novella normativa, gli atti sanzionatori già notificati ai trasgressori; è evidente, infatti, che sarà necessario un ricalcolo.

Diverse sono le ipotesi operative, per la cui pratica definizione si rimanda alla lettura del testo del messaggio citato.

Viene, infine, indicato che forme di ricalcolo *"non trovano applicazione con riferimento alle ordinanze-ingiunzione per le quali sia intervenuto il pagamento integrale della sanzione amministrativa, in quanto per la predetta fattispecie il procedimento sanzionatorio è definito"*. In sostanza: se hai già pagato l'intera sanzione, nella vecchia vessatoria misura, nulla puoi chiedere indietro.

Una sorta del sempre valido principio: *"chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, scordiamoci 'o passato"*.

Si certo, scordiamo il passato; ma soprattutto dimentichiamo quel genio – che ha ideato una simile forma sanzionatoria del tutto spropositata – con la speranza che adesso sia a fare un altro mestiere.



Master di specializzazione

**LICENZIAMENTI OGGETTIVI E
PER REGIONI ECONOMICHE**

[accedi al sito >](#)